

25/1/2024



CONFERENZA UNIFICATA

25 gennaio 2024

Punto 2) all'o.d.g.:

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEL SETTORE DEI GIOCHI, A PARTIRE DA QUELLI A DISTANZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

In merito allo schema di decreto legislativo recante *“Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, di cui all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.”* si esprime apprezzamento per l'avvio di un percorso complessivo di definizione di una cornice regolatoria organica in materia di giochi pubblici.

Lo schema di decreto riguarda in particolare i giochi a distanza mentre, come previsto espressamente dall'art. 1, comma 2, le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica tra Stato Regioni ed Enti locali.

In merito al testo, si esprimono le seguenti osservazioni:

relativamente alle previsioni di cui al Titolo III relative alla Tutela e Protezione del giocatore ed in particolare **all'articolo 15**:

- Al comma 1, si ritiene utile l'inserimento, tra i criteri cui devono attenersi le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti per tutelare e proteggere il giocatore, di un ulteriore criterio finalizzato espressamente ad escludere dalla possibilità di accedere al gioco a distanza i soggetti con problematiche certificate connesse a dipendenza da gioco patologico;

Emendamento

Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

- i) Interdizione del gioco ai soggetti con problematiche certificate connesse a dipendenza da gioco patologico

- Al comma 2, si ritiene utile nella definizione dei contenuti delle campagne informative un coinvolgimento anche delle amministrazioni territoriali, che certamente nei territori di riferimento vivono in maniera diretta e immediata le criticità e le problematiche, anche emergenti, connesse al gioco patologico e alle sue conseguenze.

Emendamento

Al comma 2, dopo le parole: “*commissione governativa*”, sono inserite le seguenti: “*sentita la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia di cui all’articolo 14, comma 3*”;

Relativamente, infine, alle misure contenute nel **TITOLO V** (Offerta illegale di gioco) e nel **TITOLO VI** (Disposizioni finali), si ritiene necessario chiarire l’autorità competente in materia sanzionatoria; si ritiene inoltre necessario, all’art. 24, chiarire in maniera puntuale quali sanzioni saranno oggetto di riordino ad opera di successivi decreti.

